



I cani nella legislazione

Di seguito è riportato un sunto delle più importanti disposizioni giuridiche vigenti per i cani. Inoltre, anche per questi animali, valgono tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di infliggere ingiustificatamente dolori o sofferenze.

Obbligo di formazione e di autorizzazione (art. 101 lett. c n. 1, art. 102 cpv. 4 OPAn)

La detenzione privata di cani non richiede né una formazione né un'autorizzazione. Chi cede oltre venti cani o tre filiate di cuccioli all'anno deve disporre di un'autorizzazione cantonale del servizio veterinario competente e aver concluso una formazione adeguata.

Contatti sociali (art. 70 OPAn)

I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani. Se sono tenuti in box o canili, i cani devono poter avere contatti sociali almeno cinque ore al giorno al di fuori del parco oppure avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cane che si trova in un parco limitrofo. I cuccioli possono essere separati dalla madre o dalla nutrice dall'età di 56 giorni.

Movimento (art. 71 OPAn)

I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio. Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto. Il tempo in cui i cani restano nel canile o sono legati alla catena mobile non vale come uscita.

I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un'area di almeno 20 m² attorno alla catena mobile.

Ricovero e pavimenti (Art. 72 OPAn)

I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Devono disporre di un giaciglio adeguato e non possono essere tenuti su pavimenti perforati.

In caso di detenzione in box o in canile, i parchi devono soddisfare le esigenze di cui alla tabella 10 dell'allegato 1 OPAn. Un canile per un cane di 20-45 kg deve ad esempio presentare una superficie minima di 8 m² e un'altezza di 1,8 m. Nel canile o nel box, ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati.

Rumore (art. 12 OPAn)

Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Allevamento (art. 25, 28, 30a cpv. 4 lett. b OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani. Nell'allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all'ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali. Un

cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un'ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall'allevamento. Non possono essere esposti i cani allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi. È vietato incrociare i cani con i lupi in modo mirato.

Offerta di cani (art. 76a OPAn)

Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire il suo nome completo con l'indirizzo nonché indicare il Paese di origine e di allevamento del cane.

Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani (art. 77 OPAn)

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali [...]

Notifica di incidenti (art. 78 OPAn)

Gli incidenti con cani in cui un essere umano o un animale è stato gravemente ferito o i casi in cui constatano che un cane abbia un comportamento oltremodo aggressivo devono essere notificati all'autorità cantonale competente.

Trattamento dei cani (art. 73 OPAn)

L'allevamento, l'educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l'adattamento all'ambiente. Il cane deve anche essere abituato all'ambiente.

È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari a strozzo senza arresto e trattare i cani con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione.

Mezzi ausiliari e apparecchi (art. 76 OPAn)

Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano ai cani ferite o forti dolori oppure che li irritino notevolmente o incutano loro paura.

È vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o agiscono con sostanze chimiche. L'impiego di mezzi per impedire agli animali di abbaiare è vietato.

I mezzi ausiliari che vengono collocati sui denti del cane per evitare che morda devono permettergli una respirazione agevole.

Pratiche vietate sui cani (art. 22 OPAn)

Il taglio della coda e/o delle orecchie è vietato. È anche vietato importare cani con orecchie o coda recise.

Questo elenco non è esaustivo. Fanno fede le disposizioni legali (OPAn = ordinanza del 10 gennaio 2018 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultare il sito www.usav.admin.ch > Protezione degli animali